



COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

PROVINCIA DI VERONA
UFFICIO TRIBUTI

Piazza Carlo Alberto 1 - 37066 Sommacampagna

TASI



Guida al calcolo TASI 2019

NEL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA SI CALCOLA LA TASI PER:

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA (70% proprietario, 30% occupante)

1,00 per mille

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI.

(Aliquota disposta dal Consiglio Comunale con deliberazione numero 80 del 20/12/2018)

Per ulteriori informazioni sull'aliquota consulta il sito:

<http://www.comune.sommacampagna.vr.it/home/Aree-tematiche/Imposte/IUC.html>

Estratto delle aliquote e detrazioni Iuc 2019 DELIBERATE.



Per fabbricato rurale si intende quello di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Pagamento con F24 – Codice Comune: I821

Codice **3959** - TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.

Codice **3961** - TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.

ALTRI IMMOBILI

(Zero) 0,00 per mille
(Aliquota disposta dal Consiglio Comunale con deliberazione numero 80 del 20/12/2018)

Per ulteriori informazioni sull'aliquota consulta il sito:

<http://www.comune.sommacampagna.vr.it/home/Aree-tematiche/Imposte/IUC.html>

Estratto delle aliquote e detrazioni Iuc 2019 DELIBERATE.



Sono considerati altri immobili: terreni, aree fabbricabili, uffici, studi professionali, locali artigianali, industriali, commerciali, istituti di credito, assicurazioni, negozi ect...).
QUESTI IMMOBILI CONTINUANO A PAGARE L'IMU.

SOGGETTI TASI



L'imposta è dovuta, dai PROPRIETARI e dai TITOLARI DI DIRITTI REALI (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) **per gli immobili posseduti nel territorio comunale.**

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

ESENTI dalla Tasi a decorrere dall'anno 2016 come da L. N.208 del 28/12/2015.

Per ulteriori informazioni sull'aliquota consulta il sito:

<http://www.comune.sommacampagna.vr.it/home/Aree-tematiche/Imposte/IUC.html>

Estratto delle aliquote e detrazioni Iuc 2019 DELIBERATE.



Ai fini TASI per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Si considerano abitazione principali e pertinenze della stessa quelle classificate nelle categoria "A" (tranne l'A10), ad ECCEZIONE di quelle classificate nelle categorie catastali **A01, A08 e A09 (Cosiddette abitazioni di "lusso"), per le quali continua ad applicarsi l'IMU;**

Si considera tale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata (SI DEVE PRESENTARE DOMANDA ALL'UFFICIO TRIBUTI CON IL MODELLO DISPONIBILE SUL SITO WEB).

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE: N. 1 unità immobiliare al massimo per ciascuna delle seguenti categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Se si possiede più di una unità immobiliare per ciascuna tipologia (esempio due garage - C/6), si applicherà l'aliquota del 2,5 per mille sulla prima unità e l'aliquota del 8,2 per mille sulla seconda unità calcolando l'Imu.



ATTENZIONE: LE DISPOSIZIONI TASI NON HANNO MODIFICATO LE RENDITE CATASTALI: se l'immobile non ha subito modifiche a seguito di ristrutturazione o ampliamento, ai fini della determinazione della TASI da pagare, è utilizzabile la rendita già attribuita ed utilizzata per il calcolo dell'I.M.U.



DICHIARAZIONI TASI

Sono valide le dichiarazioni presentate ai fini IMU, in quanto compatibili.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.



SCADENZE PER IL PAGAMENTO

RATA		DATA
1^ Rata	ACCONTO O UNICA SOLUZIONE	17 giugno 2019
2^ Rata	SALDO	16 dicembre 2019

Il versamento: deve essere arrotondato all'euro (per difetto fino a cent. 0,49, per eccesso oltre) non deve essere eseguito quando l'importo ANNUO risulta inferiore a euro 11,00 quindi fino a 10,00 euro non si paga; 11,00 euro SI.



PER INFORMAZIONI:

Il Responsabile TRIBUTI / CED - Eugenio Castioni 045 8971339

L'istruttore amministrativo - Corrado Bertolasi - 045 8971336

Si prega di rispettare gli orari per un miglior servizio

GIORNO	APERTURA UFFICIO	INFORMAZIONI SOLO TELEFONICHE - Tel. 045 8971336-339
Lunedì	14.30 - 17.00	08.30 - 12.30
Martedì		08.30 - 12.30
Mercoledì	08.15 - 13.00	
Giovedì		08.30 - 12.30 e 14.00 - 17.30
Venerdì	08.15 - 13.00	

L'UFFICIO TRIBUTI